

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DANNI ALLE MERCI

La presente polizza è stipulata tra

ACQUIRENTE UNICO S.p.A.

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del

alle ore 24 del

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato al

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ACQUIRENTE UNICO - nelle funzioni di OCSIT Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano
SEDE LEGALE	VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 45, 00197 - ROMA
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	05877611003
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 della DATA DI ORDINE FERMO (data di aggiudicazione comunicata dalla stazione appaltante) Scadenza: TRE ANNI DALLA DATA DI EFFETTO
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
BROKER – INTERMEDIARIO	ATI Aon S.p.A. – Consulbrokers S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10%
Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato: ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto; ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso.	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Comunicazioni	Quelle effettuate per email lettera raccomandata o tramite Pec
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Depositaria	Persona giuridica che ha la disponibilità del deposito, quale proprietaria o in base ad un contratto di affitto di azienda
Durata dell'assicurazione – polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Sottrazione delle merci assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le merci stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone presenti all'interno dei depositi (compresi i dipendenti della Depositaria). Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle merci assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
Eventi atmosferici	A titolo esemplificativo e non limitativo, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve
Eventi sociopolitici	A titolo esemplificativo e non limitativo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, in caso di imbrattamento muri la Società indennizza tali danni nel limite specifico previsto nella tabella.
Franchigia	La parte di danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti.
Furto	Impossessamento di merci mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Merci/Scorte	Prodotti petroliferi (esclusa I.V.A.), di proprietà dell'Assicurato come di terzi, ovunque nell'ambito delle ubicazioni assicurate, anche se trovantisi in condotte, oleodotti, serbatoi, simili, sia propri che di Terzi purché nelle pertinenze dell'ubicazione assicurata stessa, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto.
Partita	Insieme delle merci assicurate con un unico capitale.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente e/o l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma riportata per singola Partita
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro". Tale definizione non include né maremoti né tsunami.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, connesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Si precisa che, per atti di terrorismo e sabotaggio, non si intendono in ogni caso i seguenti eventi che sono pertanto assicurati nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente polizza: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi.

SEZIONE II

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

SOMME ASSICURATE

A) ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata in relazione all'attività di approvvigionamento di scorte specifiche di prodotti petroliferi ai sensi del decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, che recepisce la Direttiva UE 2009/1191CE, per il tramite di OCSIT Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato.

B) SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi sottoindicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sottoindicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza di ciascuna rata; relativamente alla partita merci flottanti, nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di liquidazione dovuto.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato.

PARTITE E SOMME ASSICURATE			
Partite	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo
1. Merci fisse	€ 910.000.000,00		
2. Merci flottanti (Acconto premio 2/10)	€ 490.000.000,00		
TOTALE			

PARTITE E SOMME ASSICURATE FURTO E RAPINA			
Partite	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo
3. Merci (Primo rischio assoluto)	200.000,00€		

C) UBICAZIONI DI STOCCAGGIO DELLE MERCI ASSICURATE

Le merci assicurate dalla presente polizza potranno essere ubicate all'interno di depositi petroliferi fiscali ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

Resta inteso che per l'individuazione delle merci assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell'Assicurato.

Alla data di effetto della presente polizza le ubicazioni di stoccaggio delle Merci assicurate sono le seguenti:

Ubicazioni di stoccaggio delle merci assicurate

1. c/o Deposito di Arcola Srl — ARCOLA
2. c/o Tamoil Italia Spa - CREMONA
3. c/o Sarlux Gruppo Saras Spa - SARROCH
4. c/o Eni spa -VOLPIANO
5. c/o Eni spa -RHO
6. c/o SI.GE.MI srl - ARQUATA SCRIVIA
7. c/o SI.GE.MI srl - GENOVA
8. c/o SI.GE.MI Srl. LACCHIARELLA
9. c/o Kuwait Petroleum Italia Spa — NAPOLI
10. c/o Eni spa - GAETA ARZANO
11. c/o Eni spa - GAETA CASALARGA
12. c/o SO.DE.CO. - CIVITAVECCHIA
13. c/o Eni SpA - CALENZANO
14. c/o Raffineria di Roma SpA - RAFFINERIA DI ROMA
15. c/o Maxcom Petroli spa - CASSINA DE PECCHI
16. c/o IPLOM SpA- IPLOM BUSALLA
17. c/o Enel Produzione SpA -AUGUSTA
18. c/o Api – FALCONARA
19. c/o IES – MANTOVA*
20. c/o Pir – PORTO CORSINI
21. c/o VADO LIGURE – SAVONA
22. c/o Venezia – VENEZIA
23. c/o Visco - LUDOIL

*le seguenti ubicazioni devono intendersi in copertura dall' 01.07.2024

Nell'ambito delle ubicazioni dove sono depositate le merci assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

SEZIONE III

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque complessivo di 6 mesi, anche nei casi di recesso di cui agli articoli 2-7; il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a scadenza di ogni Periodo Assicurativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a scadenza di ogni Periodo Assicurativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del

D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c., sempreché il Contraente/ Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., ne casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60gg dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 4 mesi mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente e al broker.

In tal caso la società, entro 1 mese dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate eventualmente anche dalla Depositaria.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori attraverso i quali ha assicurato la propria merce ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie furto e rapina, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo

ART. 11 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad ATI Aon S.p.A. – Consultbrokers S.p.A. con mandataria Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese di seguito indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad ATI Aon S.p.A. – Consultbrokers S.p.A. (di seguito Broker) con mandataria Aon S.p.A. ed alla Società delegataria. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker e dalla Delegataria informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Delegataria in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

ART. 20 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore)

a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 21 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 22 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui.

ART. 23 ISPEZIONE DELLE MERCI ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le merci assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 24 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO IN CASO DI SINISTRO

il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
- darne avviso alla Società o al Broker entro quindici giorni – per i danni da furto e rapina entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, non appena avuta notizia del sinistro, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- presentare uno stato particolareggiato delle merci colpite o comunque danneggiate dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le merci garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto della Depositaria o di terzi in genere.

ART. 25 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

ART. 26 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 27 MANDATO DEI PERITI

i periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravate il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le merci assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle merci assicurate e determinazione del danno" delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali diretti;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 28 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

ART. 28 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

ART. 29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART. 30 ESONERO DICHIARAZIONI

L'Assicurato è dispensato dall'obbligo di dichiarare all'Assicuratore i precedenti danni e gli annullamenti per sinistro di polizze a copertura dei rischi coperti dalle polizze oggetto della presente polizza.

ART. 31 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

1) La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2) La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

SEZIONE IV

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI ALLE MERCI

ART 32 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle merci assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle merci assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi (compresa la Depositaria) allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART 33 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle merci assicurate al di fuori dell'area di pertinenza della Depositaria;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a:

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, crollo e collasso strutturale, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con merci o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
- sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le merci assicurate, sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- dolo del Contraente/Assicurato;

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero subiti dalle merci in refrigerazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle merci assicurate;
- virus informatici e simili.

ESCLUSIONE CYBER

- a) In aggiunta alle esclusioni già previste nella presente Polizza e nonostante eventuali previsioni contrarie ivi contenute, si conviene che l'Assicurazione non copre qualsiasi:
- (1) Danno Cyber, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
 - (2) Perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causata da, a cui ha contribuito, risultante da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, salvo quanto disposto dal paragrafo c); indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad esso contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
- b) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o qualsiasi appendice della stessa, la presente Polizza copre la perdita fisica o il danno fisico alla proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza causata da qualsiasi incendio o esplosione conseguente direttamente da un Incidente Cyber, a meno che quest'ultimo sia causato da, a cui ha contribuito, risultante da, derivante da o in connessione con un Attacco Cyber, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Cyber.
- c) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o di qualsiasi appendice ad essa, qualora i supporti per l'elaborazione dei dati di proprietà o in uso dell'Assicurato subissero una perdita o un danno materiale coperto dalla Polizza, la presente Polizza coprirà il costo della riparazione o per la sostituzione dello stesso supporto di elaborazione dei dati oltre ai costi sostenuti per copiare i dati dal backup o dagli originali di una versione precedente. Questi costi non includeranno i costi di ricerca e di ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto di elaborazione dati vuoto. Tuttavia, questa Polizza esclude qualsiasi indennizzo relativo al valore di tali Dati, per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.
- d) Questa esclusione prevale e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi appendice che abbia un impatto su Danno Cyber, Dati o supporti di elaborazione dei dati, sostituisce tale formulazione.

Definizioni

Ai fini della presente clausola, si intendono:

per Danno Cyber: qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico; inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

Per Attacco Cyber: un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per Incidente Cyber:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per Sistema informatico: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivi di archiviazione dei Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduti o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Per Dati: informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una qualsiasi forma per essere utilizzata, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

1. La presente polizza, soggetta a tutti i termini, le condizioni e le esclusioni applicabili, copre le perdite attribuibili a danni materiali diretti alle cose assicurate, che si verificano durante il periodo di assicurazione. Di conseguenza e nonostante qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nella polizza, questa polizza non assicura alcuna perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, derivante direttamente o indirettamente da, attribuibile a, o che si verifichi contemporaneamente o in altra sequenza con una Malattia Trasmissibile o con il timore o la minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

2. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di pulizia, disintossicazione, rimozione, monitoraggio o prova:

2.1. per una Malattia Trasmissibile, o

2.2. di qualsiasi cosa assicurata che è interessata da tale Malattia Trasmissibile.

3. Ai fini della presente clausola, per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da un qualsiasi organismo a un altro organismo laddove:

3.1. per sostanza o agente si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso considerato vivente o meno;

3.2. per metodo di trasmissione, diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e

3.3. per malattia si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sostanza o l'agente che può causare o minacciare danni alla salute o al benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso dei beni assicurati.

4. La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre concessioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono invariati.

ART. 34 MERCI ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.

ART. 35 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza della Depositaria in cui si trovano le merci assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" perché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- 3) Relativamente ai danni consequenziali, sono risarcibili: i danni causati alle merci assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti

agli eventi garantiti con la presente polizza - eccezion fatta per quelle garanzie le cui clausole escludano esplicitamente i danni di cui sopra - che abbiano colpito le merci assicurate.

ART. 36 VALORE DELLE MERCI ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le Merci/Scorte assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le eventuali spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento.

L'ammontare del danno si determina sottraendo dal valore delle merci assicurate il valore delle merci illese ed il valore residuo delle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 37 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore della partita assicurata eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE V
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

ART. 38 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. "Valore delle merci assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le merci sottratte avevano al momento del sinistro, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

ART. 39 RECUPERO DELLE MERCI RUBATE

Se le merci colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le merci recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle merci recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

ART. 40 REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

SEZIONE VI CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 41 ASSICURAZIONE PARTITA MERCI FLOTTANTI A DENUNCE TRIMESTRALI POSTICIPATE

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni trimestrali, altre somme fino all'importo massimo indicato nella partita "Merci flottanti", al tasso lordo annuo relativamente convenuto, previo versamento anticipato, per ciascuna annualità, dell'acconto premio risultante in polizza.

Detto acconto rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al successivo punto 9, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1 La polizza decorre dalle ore 24 del giorno dell'aggiudicazione della gara, il primo periodo trimestrale ha inizio alle ore 24 della data di decorrenza, i periodi successivi sempre trimestrali hanno inizio dalle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre precedente e così via.
- 2 Il Contraente /Assicurato trasmetterà alla Società, il valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre interessato, entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello interessato.
- 3 In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa.
- 4 Le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale priva di busta o mediante e-mail Pec, indirizzata al Broker o alla Società.
- 5 Il Contraente/Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia.
- 6 La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo alla partita "Merci flottanti".
- 7 In caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 5 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso.
- 8 Per ciascuna annualità il Contraente/Assicurato è tenuto a versare in via anticipata un acconto pari a 2/10 del premio lordo corrisposto.
- 9 Il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata, addizionando i valori delle esistenze medie denunciate per ciascun trimestre o frazione ed applicando alla somma così determinata 3/12 del rispettivo tasso lordo annuo convenuto.
- 10 La differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 9 e l'anticipo corrisposto, relativo alle partite merci fisse e flottanti, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente/Assicurato.
- 11 In caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla presente assicurazione flottante.

ART. 42 DEPREZZAMENTO MERCI INDENNI

La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

- a) Relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la presente polizza) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di sinistro indennizzabile sulla con la presente polizza:
 - 1) il prezzo di costo di dette merci se non possibile effettuare la vendita;
 - 2) la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
- b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare contenute le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurate ma evitate in conseguenza del sinistro

ART. 43 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50 % dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 10.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 44 ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

SEZIONE VII

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso dello stesso periodo assicurativo, somma superiore a quella assicurata che per danni causati da o dovuti ai relativi eventi sottoindicati, relativamente alle "Partite" assicurate, si intende ridotta a:

Terremoto: 50% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 30.000.000,00
Inondazione, alluvione, allagamento: 50% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00
Sovraccarico neve: 40% della somma assicurata per ogni ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi: 50% della somma assicurata per ogni ubicazione
Uragani, bufere, tempeste, vento e merci da esso trasportate, trombe d'aria, grandine: 50% della somma assicurata per ogni ubicazione
Terrorismo: € 30.000.000,00
Franamento, cedimento o smottamento del terreno: € 1.000.000,00
Onorari periti e consulenti: € 100.000,00
Anticipo di indennizzo: € 10.000.000,00
Limite indennizzo per ogni sinistro, salvo ove diversamente indicato: € 150.000.000,00
Limiti di indennizzo alle garanzie "Furto", "Rapina", "Estorsione" e "Portavalori" La Società non indennizzerà sia per uno che per tutti i sinistri che si possano verificare nel corso del periodo assicurativo, importo superiore ad € 200.000,00
Franchigie e Scoperti
Terremoto: franchigia 300.000,00
Inondazione, alluvione e Allagamento: franchigia 300.000,00
Terrorismo: franchigia 300.000,00
Furto, Rapina ed estorsione: scoperto del 10 % con il minimo di € 5.000,00
Per ogni altro danno, salvo quanto sopra evidenziato e con l'esclusione della garanzia onorari periti € 300.000,00

SEZIONE VIII
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Partita n.	Beni assicurati	Somme assicurate	Forma dell'assicurazione	Premio annuo lordo
1	Merci Fisse	€ 910.000.000,00	Valore intero	€
2	Merci Flottanti (Acconto 2/10)	€ 490.000.000,00	Valore intero	€
3	Furto Merci	€ 200.000,00	PRA	€
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO				€.....

DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)